

**FLC CGIL**federazione
lavoratori
della CONOSCENZA**FLC CGIL di Bergamo**

Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO

Tel. 0353594140 - Fax 035.3594149 – Sms/Whatsapp 3351852813

www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it

Bergamo, 1/07/2016

ALL' ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

- NOTIZIE n. 32 - 2016 -

Docenti neo assunti: adempimenti

I docenti neo assunti che hanno **differito la presa di servizio** assumeranno servizio nella sede assegnata (l'1 luglio 2016, o al termine degli esami di stato) o al 1 settembre 2016 (in questo caso si assume servizio direttamente nella scuola/ambito ottenuto con la mobilità).

L'UST ha già dato disposizioni per la firma del **contratto individuale di lavoro** (per la scuola secondaria di II° direttamente a scuola) che sarà formalmente confermato, ai fini economici, con la registrazione a sistema dell'effettiva presa di servizio nella scuola assegnata. Questa registrazione permetterà la regolare **emissione dello stipendio** a partire dal mese di luglio (vedi [nota 1974/16](#)). Consigliamo di portare con sé la **copia del contratto e dell'accettazione** a suo tempo effettuata on line e il codice IBAN.

Per fornire indicazioni sui prossimi adempimenti
la FLC CGIL in collaborazione con l'associazione professionale Proteo Fare Sapere, organizza un

INCONTRO

MARTEDI' 5 LUGLIO 2016**dalle ore 15.30 alle ore 18.00****presso la sede CGIL di BERGAMO via Garibaldi, 3
sala Lama****Analoga iniziativa sarà organizzata nella sede CGIL di LOVERE,
mecoledì 6 luglio, alle ore 16.30.**

Ai partecipanti saranno fornite indicazioni utili per la compilazione dei documenti che consentono il perfezionamento del nuovo rapporto di lavoro (documenti "di rito", dichiarazione dei servizi, riscatti e ricongiunzioni per la pensione, ricostruzione di carriera), informazioni su diritti e doveri, sulle prossime scadenze e opportunità ("chiamata" da ambito, assegnazione provvisoria), eventuale adesione a un fondo pensionistico.

Docenti neo assunti: come calcolare le ferie

Le **ferie** e le **festività soppresse** (legge 937/77) spettanti al personale a tempo indeterminato sono regolate dagli artt. 13 e 14 del [contratto nazionale di lavoro](#) (CCNL). Sono calcolate **in proporzione ai mesi di servizio** prestato nell'anno scolastico (la frazione di almeno 16 giorni corrisponde ad un mese).

Sia le ferie che le festività soppresse (32 o 30 giorni se con meno di tre anni di servizio+4 giorni) per il personale docente, possono essere **fruite solo nei periodi di sospensione** dell'attività didattica, fatti salvo un massimo di 6 giorni che possono essere fruiti in corso d'anno secondo le modalità stabilite dal comma 9 dell'art. 13 del CCNL. Il periodo di **servizio a tempo determinato** svolto nel corso dell'anno scolastico vale comunque ai fini del calcolo complessivo. Eventuali periodi di ferie computate (in attuazione della legge di stabilità 2013) nei periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, ...) non incidono sul numero di giornate spettante di diritto, in quanto tale computo è finalizzato, per legge, esclusivamente al divieto di pagamento sostitutivo delle ferie alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.